

received: 2006-09-14
original scientific article

UDC 340.154.04:343.112(436-89)"17/18"

IL DIVIETO DELLA DIFESA TECNICA NELL'*ALLGEMEINE KRIMINALGERICHTSORDNUNG* (1788)

Ettore DEZZA

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto,
IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65
e-mail: ettore.dezza@unipv.it

SINTESI

*Il divieto della difesa tecnica costituisce un punto qualificante di notevole interesse nella disciplina dell'*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, il primo moderno codice di procedura penale promulgato da Giuseppe II d'Asburgo nel 1788. L'espulsione dell'avvocato difensore dall'ambito del processo è dovuta all'affermarsi della figura del giudice come funzionario dello Stato, rigidamente sottoposto alla legge e chiamato non solo a perseguire la punizione del delinquente e a pronunciare il giudizio finale, ma anche a provvedere al patrocinio dell'innocente. Sia il divieto della difesa tecnica che l'attribuzione al giudice burocrate delle tre funzioni processuali (accusa, difesa, giudizio) trovano il loro fondamento nell'ideologia statalista dell'assolutismo illuminato, applicata con lucida consapevolezza negli anni di Giuseppe II e destinata a condizionare l'amministrazione della giustizia nei territori asburgici fino alle riforme di metà Ottocento.*

Parole chiave: processo penale, difesa tecnica, giudice penale, assolutismo illuminato, Austria, XVIII secolo

PROHIBITION OF TECHNICAL DEFENSE IN THE *ALLGEMEINE KRIMINALGERICHTSORDNUNG* (1788)

ABSTRACT

*The prohibition of technical defense constitutes a key point of considerable interest in the *Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, the first modern code of criminal procedure, enacted by Joseph II of Habsburg in 1788. The exclusion of the defense attorney from the process is due to the emergence of the figure of the judge as a state official, rigidly subject to law and called upon not only to pursue punishment of the offender and to utter the final verdict, but also to protect the innocent. Both the*

prohibition of technical defense and the attribution of the three processual functions (accusation, defense, verdict) to the judge-official find their basis in the statist ideology of enlightened Absolutism, consciously applied under the reign of Joseph II and destined to influence the judicial administration in Habsburg territories until the reforms in mid 19th century.

Keywords: criminal trial, technical defense, criminal judge, enlightened Absolutism, Austria, 18th century

I.

La complessa vicenda della codificazione penale asburgica¹ prende le mosse nel corso degli anni Cinquanta del Settecento, in stretto collegamento con l'avvio dei lavori di codificazione in materia civile destinati a sfociare, dopo un'attività di elaborazione legislativa protrattasi per circa un sessantennio, nell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1812, dell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB).²

L'opportunità di realizzare, all'interno dell'Impero, una legislazione unitaria anche in materia penale si delinea infatti, per la prima volta, nel corso dei lavori della *Kompilationskommission*, creata nel 1753 dall'imperatrice Maria Teresa a Brünn (oggi Brno, nella Repubblica Ceca) allo scopo di dare ai territori ereditari della corona (*Erblände*) una comune disciplina in campo civilistico. I suggerimenti provenienti dalla *Kompilationskommission* sono prontamente accolti a livello governativo, e il ruolo di *Referent* dei lavori per l'unificazione in materia penale viene affidato all'esponente di maggior spicco della *Kompilationskommission*, il giurista boemo (ma di lontane radici italiane) Joseph von Azzoni (Dölemeyer, 1987, 73–77). Dopo la morte di Azzoni, seguita nel 1761, l'incarico viene trasferito a un altro protagonista della prima stagione legislativa dell'assolutismo illuminato asburgico, Joseph Ferdinand Holger. Cinque anni più tardi, e precisamente l'11 marzo 1766, Holger, particolarmente noto per le sue non comuni capacità di lavoro, presenta al governo imperiale la prima parte del progetto della nuova legislazione penale, dedicata alla disciplina del processo. Un

1 Sulla codificazione penale asburgica e in particolare sulla legislazione giuseppina, cfr.: Wahlberg, 1875–1882, 1–17; Luschin von Ebengreuth, 1895, 518–519; Hoegel, 1904, 72–82; Gleispach, 1924, 8–9; Conrad, 1963, 56–73; Schmidt, 1995, 256–259; Salmonowicz, 1966, 52–109; Hartl, 1973, 21–29; Hartl, 1996; Cavanna, 1975, 40–46; Cavanna, 1982, 611–657; Ogris, 1990b, 459–482; Cartuyvels, 1996, 247–300. Cfr. inoltre, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, Tschigg, 2001, LI–LIV.

2 Sull'elaborazione e sui contenuti dell'ABGB si veda ora Cavanna, 2005, 253–291. Cfr. inoltre, anche per le opportune indicazioni bibliografiche, Tarello, 1976, 248–257 e 523–536; Caroni, 1998, 59–66; Dezza, 2000, 123–172; Bussi, 2003, 393–410.

anno più tardi il lavoro viene completato con la presentazione della seconda parte, consacrata al diritto penale sostanziale. Nasce così la *Constitutio Criminalis Theresiana*, il cui ambito di applicazione non ricomprende peraltro tutto l'Impero, ma è limitato ai territori ereditari della corona austriaci e boemi, e si estende altresì alla giustizia penale militare. Il testo, in lingua tedesca, è approvato dall'imperatrice il 31 dicembre 1768 ed entra in vigore il 1° gennaio 1770. Una versione ufficiale in lingua italiana, ordinata da Maria Teresa il 13 aprile 1769, è approvata il 31 dicembre 1772 e viene utilizzata (ad esempio nei territori di Trieste e di Gorizia) (Di Simone, 1999, 32–33) a partire dall'anno seguente.

Una serie di successivi e rilevanti interventi normativi, tra i quali spiccano l'abolizione della tortura, auspicata da Joseph von Sonnenfels (decreto 2 gennaio 1776) (cfr. Cattaneo, 1982, 143–155),³ la riduzione dei casi di applicazione della pena capitale (decreto 19 gennaio 1776) e la sua (programmatica) sostituzione con i lavori forzati (decreto 17 febbraio 1777), rendono ben presto necessaria una profonda rielaborazione della *Theresiana*, che viene infine ordinata da Giuseppe II il 13 aprile 1781, pochi mesi dopo la morte della madre. Al termine di una nuova intensa stagione di progettazione normativa, durante la quale svolge un ruolo di primo piano Franz Georg von Keess (cfr. Kocher, 1987, 93–97; cfr. inoltre Kleinheyder, Schröder, 1976, 328), allievo di Joseph von Sonnenfels, la *Theresiana* viene sostituita, il 13 gennaio 1787, dal codice penale giuseppino, l'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung* (beccarianamente: Codice Generale sopra Delitti e le Pene, altrimenti noto come *Josephina* o *Giuseppina*). La *Giuseppina*, dedicata al solo diritto penale sostanziale, è quasi immediatamente affiancata da due testi processuali che riflettono la bipartizione dei reati, operata dalla stessa *Giuseppina*, nelle due grandi categorie dei delitti e delle trasgressioni di polizia. Si tratta della *Instruktion für die politischen Behörden* del 12 febbraio 1787, che disciplina la procedura in materia contravvenzionale,⁴ e della successiva *Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, che regola la procedura negli affari criminali.

II.

Il testo dell'*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*, destinata a entrare in vigore il 1° agosto 1788, viene approvato dall'imperatore Giuseppe II il 1° giugno 1788 "a compimento – recita la Patente di promulgazione – di quanto riguarda la giustizia

3 Una sintetica esposizione dell'intera vicenda è ora disponibile in Cavanna, 2005, 294. Sulla figura di Joseph von Sonnenfels, cfr. Cavanna, 2005, *ad indicem*. Cfr. inoltre: Reinalter, 1988; Ogris, 1990a, 99–110; Ogris, 1990b, 459–482; Rebuffa, 1982, 957–967.

4 Si tratta della *Instruktion für die politischen Behörden über die Anstrengung einer Inquisition, Aburtheilung und Strafvollziehung wider einen eines politischen Verbrechens Beschuldigten*, seguita, il 5 marzo 1787, da una *Instruktion für die politischen Behörden über die Behandlung von Inquisiten*.

punitiva".⁵ Si tratta di un avvenimento di non scarsa rilevanza nella storia della procedura penale nell'età della codificazione. Se infatti l'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung*, promulgato dal medesimo imperatore un anno prima, costituisce il primo codice penale moderno, la *Kriminalgerichtsordnung* rappresenta, in buona sostanza, "il primo moderno codice di procedura penale" (Cavanna, 2005, 309).

Nonostante tale primato, il testo del 1788 è stato "stranamente e immeritabilmente trascurato dalla storiografia" (Cavanna, 2005, 309). Il dato è stato giustamente sottolineato da Adriano Cavanna nel suo ultimo e prezioso contributo storiografico, ove nell'ambito di un più ampio capitolo consacrato alla codificazione penale asburgica,⁶ una serie di pagine magistrali – che appaiono nel contempo pionieristiche e conclusive – sono dedicate proprio alla *Kriminalgerichtsordnung* (Cavanna, 2005, 308–313).⁷ In queste pagine viene discussa e chiarita la natura del testo giuseppino, che "rappresenta per eccellenza quello che può essere definito il *modello di processo penale dell'assolutismo illuminato*" (Cavanna, 2005, 309). In particolare, Adriano Cavanna pone l'accento sull'"impressionate duplice valenza" (Cavanna, 2005, 312) di questo codice processuale, nel quale "statualismo e garantismo sono forzati a convivere" (Cavanna, 2005, 309), e sottolinea come in esso scelte di sicura matrice illuminista vengano condizionate (e spesso neutralizzate) dal rigido assolutismo

5 L'*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung* ricomprende 304 paragrafi distribuiti in 22 capitoli. Ne viene realizzata una versione italiana con testo tedesco a fronte (utilizzata nella presente occasione), intitolata *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause criminali* (in Vienna, presso Giuseppe nob. de Kurzbek stampatore di S.M.I.R., 1788). Il testo del *Regolamento* è preceduto da quello della Patente di promulgazione, che come abbiamo visto viene sottoscritta da Giuseppe II in Vienna il 1° giugno 1788.

6 Cavanna, 2005, 292–335, ove sono in parte riprese le considerazioni svolte in Cavanna, 2001, CCXIX–CCLXV.

7 La rilevanza della *Kriminalgerichtsordnung* per la storia del moderno processo penale non è sminuita dal fatto che il codice finisca per avere una vigenza solo parziale in numerose circoscrizioni territoriali dell'Impero, nelle quali la riforma dell'ordinamento giudiziario penale ordinata da Giuseppe II il 20 agosto 1788 (riforma che costituisce il presupposto per la completa applicazione della *Kriminalgerichtsordnung*) non viene attuata o viene attuata solo in maniera incompleta a causa dei notevoli costi economici del nuovo sistema. Del resto, tale eventualità viene prevista dalla stessa Patente di promulgazione del codice del 1788, nella quale si prescrive che nelle corti criminali esistenti si applicherà "quella parte del presente Regolamento che concerne le incombenze costituenti propriamente l'ufficio del Giudice Criminale, in quanto ciò sarà possibile secondo la presente forme di dette curie". Nelle strutture giudiziarie di nuova istituzione, invece, "si dovrà dal giorno della loro introduzione adempire la presente Legge intieramente, ed in tutte le parti". In ordine ai problemi causati dalla non uniforme applicazione della *Kriminalgerichtsordnung* possediamo l'autorevole testimonianza di uno dei protagonisti di quelle vicende, Franz von Zeiller, che affronta l'argomento nella sua *Introduzione alla nuova legislazione austriaca*, pubblicata a puntate in versione italiana nel 1833 (von Zeiller, 1833, XXII, 22, 56–57, 60–63, 86–87). La prima edizione dell'opera risale agli anni 1810–1811 (von Zeiller, 1810–1811). Tra le circoscrizioni giudiziarie nelle quali risulta una piena applicazione della *Kriminalgerichtsordnung* compaiono, accanto a quella di Steyr nell'Alta Austria, quelle di Trieste e di Gorizia.

vengano condizionate (e spesso neutralizzate) dal rigido assolutismo statualista proprio dell'esperienza legislativa asburgica di fine Settecento, destinata a culminare nello *Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen* del 3 settembre 1803.⁸

Adriano Cavanna indica numerosi esempi di tale difficile se non impossibile convivenza, soffermandosi sulla natura strettamente inquisitoria di quel modello processuale, sul sistema probatorio, sulla confessione (e sulle durissime norme a questa connesse), sulla figura e sul ruolo del giudice. In ordine a tutti questi temi rimandiamo ovviamente alla lettura del secondo volume della *Storia del diritto moderno in Europa*. In questa sede ci limiteremo ad approfondire brevemente, tra i molti punti qualificanti della disciplina processuale giuseppina segnalati da Adriano Cavanna, quello rappresentato dal divieto della difesa tecnica (cfr. Cavanna, 2001, CCXXXIX–CCXLI; Cavanna, 2005, 312–313). Tale divieto è degno, a sommosso avviso di chi scrive, di particolare attenzione in quanto esso rappresenta uno strumento interpretativo singolarmente adatto a individuare i presupposti ideologici e i modi di concreta attuazione delle scelte di politica legislativa realizzate dai codificatori operanti a Vienna negli ultimi decenni del XVIII secolo.

III.

In effetti, l'eliminazione della difesa tecnica⁹ rappresenta uno degli elementi che maggiormente caratterizzano la disciplina giuseppina del 1788. Salvo un'eccezione di cui diremo, essa concerne ogni stato e grado del procedimento, e costituisce una diretta conseguenza delle concezioni che il legislatore austriaco mostra di avere in ordine alla natura, alle funzioni e agli scopi del processo penale. Tali concezioni sono apertamente dichiarate nella stessa *Kriminalgerichtsordnung*, ove il dettato normativo è caratterizzato (come accade del resto in tutta la codificazione asburgica) da un atteggiamento dottrinale che, pur segnando un deciso passo in avanti rispetto all'*allure* discorsiva tipica ad esempio della *Theresiana*, conserva pur sempre larghi spazi di carattere didascalico ed esplicativo.

La natura esclusivamente inquisitoria e pubblica del processo giuseppino è recisamente dichiarata nello stesso esordio del codice, ove al § 1 si prescrive che "Nelle cause criminali non si procederà in avvenire che in via d'ufficio", e che, di conse-

8 Sull'elaborazione del codice del 1803 – noto anche con il nome di *Franziskana* o *Franceschina* – alle indicazioni bibliografiche riportate *supra*, nota 1, si aggiungano Glaser, 1858, 97–108 e 128–142, e Ogris, 1975, 555–557.

9 Conviene precisare che con l'espressione *difesa tecnica* si intende qui alludere non solo alla fisica presenza di un avvocato difensore nel corso del procedimento (o di una parte di esso), ma anche al complesso delle attività esercitabili *ex lege* a favore dell'imputato dallo stesso avvocato o comunque da un patrocinatore professionale dotato di specifica preparazione tecnico-giuridica.

guenza, "rimane abolito intieramente il processo accusatorio, usitato finora in alcune Provincie".

Gli scopi del processo penale sono a loro volta esplicitati nel § 82, nel quale si manifesta in modo singolarmente efficace quella tendenza al discorso dottrinale di cui testé si diceva. Secondo questo paragrafo, "[i]l vero scopo dell'Inquisizione Criminale si è primieramente di scoprire la condizione pura e certa del fatto, vale a dire di conseguire una prova completa per tutte le circostanze sia della reità imputata all'inquisito, sia della di lui innocenza e giustificazione sopra quanto sarà emerso in di lui aggravio, affinché a difesa della comune sicurezza si trovi liberato l'innocente, e punito il colpevole a norma delle Leggi".

L'uso degli aggettivi e degli avverbi (*vero, primieramente, pura, certa, completa, tutte*) non lascia dubbi: siamo di fronte all'irruzione nella storia della procedura penale codificata – fin dalla sua prima manifestazione – di quella vera e propria mitologia della ricerca della verità materiale di matrice squisitamente inquisitoria destinata a intrecciarsi in modo inestricabile – ancora oggi – con la vicenda del processo penale moderno. E se in questo specifico caso non si usa il termine (*ricerca della verità*), esso apparirà poco dopo nello stesso § 82 (lo vedremo tra breve), e ricomparirà a ogni piè sospinto in tutto il resto della *Kriminalgerichtsordnung*, con una ripetitività destinata ad assumere dimensioni quasi ossessive.

Ma proseguiamo con ordine. Accanto allo scopo fondamentale dello scoprimento della "condizione pura e certa del fatto", il processo penale è denotato, secondo il legislatore del 1788, da altre tre funzioni per così dire complementari. Esse sono costituite, in sequenza: dallo "scoprimento de' correi, e partecipatori del delitto"; dall'"investigazione sopra i delitti [...] emersi nella trafila del processo"; dalla "verificazione del danno cagionato dal delitto".¹⁰

Quelli ora elencati sono, nel fiorito linguaggio del legislatore giuseppino, i "quattro punti cardinali" ai quali "dovrà essere diretta incessantemente la mira dell'inquirente". Dalla sussistenza di questi quattro punti cardinali discende il "dovere principale del giudice criminale", che è quello "d'indagare e d'approfondire la *verità* [corsi-vo nostro], sia che la medesima suffraghi all'inquisito, o che gli sia contraria". In altre parole, il giudice penale ha il preciso "obbligo" non solo di ricercare le prove a carico, ma anche "di seguitare con eguale studio ed esattezza il filo delle circostanze che possano o giustificar[e] pienamente" l'imputato, "o almeno diminuire il qualche modo la reità dell'azione".

10 La "verificazione del danno" deve essere accompagnata dal "ritrovamento dei mezzi onde procurare al danneggiato la possibile reintegrazione". In questo caso la norma apre uno spiraglio sul tema spesso negletto della tutela degli interessi della vittima. Su tale tema, che esula peraltro dagli oggetti delle presenti note, ci permettiamo di rinviare a Dezza, 2004, 1–10.

Siamo al punto decisivo del ragionamento seguito con inossidabile logica inquisitoria (e statocentrica) dal legislatore giuseppino. La conseguenza ultima di quanto illustrato con dovizia di particolari nel § 82 si manifesta infatti con estrema chiarezza nel successivo § 83. Poiché il giudice è tenuto *ex officio* a "mettere in chiaro la verità" [corsivo nostro], e poiché *ex* § 82 "la difesa dell'innocenza form[a] una parte essenziale" dei suoi doveri, "egli è perciò che in avvenire non sarà accordato agli inquisiti durante l'inquisizione alcun difensore o patrocinatore, né anche qualora ciò venisse da lui chiesto positivamente; né gli si potrà accordare la comunicazione degli indizj, che avranno occasionato la procedura".

Nessun avvocato difensore, dunque, neanche qualora l'inquisito lo chieda espressamente. Nessuna *publicatio processus*, come pure era prassi ordinaria nel procedimento romano-canonico del maturo diritto comune. In conseguenza, nessuna difesa orale o scritta prima di passare alla decisione della causa. Oltre che affidarsi alla *religio* del giudice nell'espletare i propri doveri *ex lege*, quali possibilità di difesa o di giustificazione rimangono allora all'inquisito (che – giova rammentarlo – è privato della sua libertà in omaggio alla sostanziale presunzione di colpevolezza tipica del sistema inquisitorio, e che non ha dunque la possibilità di conferire con alcuno)? La risposta ci viene sempre dal § 83, che riconosce all'inquisito "un illimitato diritto di somministrare, durante l'inquisizione, tutto ciò, che sarà da lui stimato valevole per sua difesa e giustificazione".

Meglio di niente, si potrebbe pensare. In realtà, questa (solo apparentemente) ampia possibilità di agire in prima persona per la propria difesa¹¹ altro non rappresenta, a ben guardare, se non l'applicazione di un ulteriore peculiare principio proprio del modello inquisitorio. E precisamente del principio secondo il quale l'imputato svolge nel processo (nel processo penale di diritto comune e, a maggior ragione, nel processo giuseppino, che ne rappresenta la più limpida estremizzazione) il ruolo di principale fonte di prova.¹² Con ferreo parallelismo, dunque, se l'imputato è la principale tra le potenziali fonti di prova a carico (in primo luogo attraverso la *regina probationum*, la confessione), egli potrà essere annoverato anche tra le fonti di prova a discarico.

11 Su questo "illimitato diritto" la *Kriminalgerichtsordnung* ritorna più volte (ad esempio nei §§ 107, 114, 150, 151), incanalandolo peraltro entro limiti ben precisi. Il § 151, ad esempio, partendo dal presupposto che il giudice penale è "tenuto d'investigare *ex officio* tutto ciò che potrà mettere in chiaro l'innocenza dell'inquisito", precisa che le difese "si riducono" alle tre seguenti eventualità: a) segnalare al giudice le circostanze favorevoli emergenti dal processo; b) informarlo circa le "nuove circostanze atte" alla "giustificazione" dell'inquisito; c) indicargli le relative prove testimoniali o documentali. Dopodiché, "sarà dovere del giudice di fare tutte le incombenze, che sono prescritte per la verificazione del delitto".

12 Si veda, in argomento, Marchetti, 1994. Cfr. inoltre Grevi, 1972, e Giarda, 1980.




Fig. 1: Frontespizio dell'edizione italiana del Regolamento Giudiziario Criminale (1788).

Sl. 1: Naslovna stran italijanske izdaje pravilnika o kazenskem pravu (1788).

L'unica eccezione al rigido divieto testé illustrato è introdotta dal § 196, che disciplina le modalità del ricorso che può essere interposto dall'inquisito avverso la sentenza di condanna. Il condannato agisce ancora una volta in prima persona, e può ricorrere a voce o per iscritto. In questo secondo caso, però, avrà la possibilità, qualora lo voglia ("a sua istanza"), di vedersi accordata "l'assistenza di persona onesta ed intelligente per l'estensione della scrittura". Una "persona onesta ed intelligente", dunque, e non necessariamente – giova sottolinearlo – un avvocato o comunque un individuo dotato di preparazione tecnica. Con tale persona il condannato potrà "abboccarsi nella prigione [...] non altrimenti però che alla presenza del guardiano delle carceri e in una lingua, che sia da lui [dal guardiano, ovviamente] intesa".

In ordine a questa deroga ci limitiamo a un'unica scarna osservazione, rilevando come sarebbe stato perlomeno paradossale affidare al giudice la stesura dei capitoli d'impugnazione contro la sentenza dallo stesso pronunciata.

IV.

La rigida e preclusiva disciplina riservata alla difesa tecnica nella *Kriminalgerichtsordnung* si ripete, assai migliorata nella forma ma sostanzialmente identica nella sostanza, nel già citato *Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen*, che entra in vigore il 3 settembre 1803 sostituendo *in toto* la legislazione penale sostanziale e processuale giuseppina del 1787–1788.¹³

Un esame, ancorché telegrafico, di questa normativa non appare privo di interesse per l'osservatore italiano, in quanto la *Franziskana* dal 1° gennaio 1816 entra in vigore in tutto il Regno Lombardo Veneto¹⁴ con il nome prima di Codice dei Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche e poi di Codice Penale Universale Austriaco.¹⁵ In conseguenza di tale estensione, in una porzione consistente delle penisole si ha dunque modo di sperimentare – e per parecchi decenni – gli effetti delle scelte di politica legislativa maturate nell'ambiente dell'assolutismo austriaco di fine Settecento.

Tra tali scelte, quella relativa all'eliminazione della difesa tecnica dal processo penale si segnala per la sua radicalità, e non manca di sollevare vivacissime proteste e polemiche, segnatamente da parte degli esponenti del ceto forense.

Negli anni immediatamente precedenti proprio gli avvocati lombardi e veneti avevano sperimentato, tra i primi in Italia, quella vera e propria "rivoluzione nell'arte di difendere gli accusati" (Marocco, 1851–1852, 1; Prefazione)¹⁶ avviata nella peni-

¹³ Cfr. la bibliografia segnalata *supra*, note 1 e 8.

¹⁴ Sul codice del 1803 e sulla sua entrata in vigore nel Regno Lombardo Veneto rinviamo ai numerosi e articolati contributi raccolti in Vinciguerra, 2001.

¹⁵ Sulle traduzioni italiane della *Franziskana* e sulla nascita della denominazione "Codice Penale Universale Austriaco", cfr. Ambrosio, De Zan, 2001, LXIX–LXXV.

¹⁶ La prima edizione dell'opera risale al 1818 (Marocco, 1818).

sola, attraverso il codice Romagnosi del 1807, dall'affermarsi del modello processuale misto di matrice franco-napoleonica, contrassegnato dal ruolo di primattore riservato al difensore nella fase dibattimentale. La "rivoluzione" del 1807 aveva innescato nella figura del penalista una sorta di mutamento antropologico destinato a conseguenze durature, quantomeno nel lungo periodo. Dopo secoli di oscuro lavoro, l'avvocato aveva smesso di scrivere memorie difensive destinate a scarsa fortuna, e aveva cominciato a parlare come protagonista del moderno teatro della giustizia, affiancando alla conoscenza del dato giurisprudenziale e normativo lo sviluppo di specifici talenti nei campi della retorica, della logica e della psicologia.¹⁷

Orbene, l'entrata in vigore della *Franziskana*, nel 1816, provoca nel Lombardo-Veneto le dure reazioni del ceto forense¹⁸ in quanto la nuova disciplina non solo impone una brusca battuta d'arresto allo sviluppo delle nuove prospettive testé segnalate, ma cancella altresì gli spazi che pure erano riconosciuti alla difesa tecnica nei sistemi processuali d'*Ancien Régime*.

In effetti, se è assai facile verificare i notevoli progressi formali compiuti dal nuovo codice rispetto ai modelli giuseppini dal punto di vista della tecnica legislativa, della chiarezza del linguaggio e della semplificazione del dettato normativo (cfr. Cavanna, 2001, CCXXIX–CCXXXV), è altrettanto agevole, in ordine allo specifico tema della difesa tecnica (come del resto in numerosissimi altri argomenti), osservare il rapporto di diretta dipendenza sostanziale tra che lega la disciplina del 1803 a quella del 1787–1788.

Nella *Franziskana* i §§ 334–337 della Parte I riprendono, con maggiore asciuttezza, la medesima sequenza logica che abbiamo osservato nel §§ 82–83 della *Kriminalgerichtsordnung*. Lo "scopo principale" del processo criminale è, secondo il § 334, quello di evidenziare la colpa o l'innocenza dell'inquisito. Ne consegue, secondo il § 335, che il giudice penale mediante l'inquisizione deve "rilevare con eguale imparzialità ed attività [si noti l'accuratezza dell'endiadi] tanto ciascuna circostanza relativa al delitto di cui è imputato l'inquisito, quanto tutto ciò che potrà servire alla sua giustificazione", ricomprendendo nell'indagine "le relazioni aggravanti il delitto, non meno che quelle atte a scemare i gradi della reità", in modo da "farne risultare una piena prova". Poste queste premesse, le somme sono tirate dal § 337: poiché il giudice criminale ha tra i propri doveri d'ufficio anche quello di farsi carico nell'inquisizione "di tutto ciò che può servire alla difesa", all'inquisito non sarà permesso "di chiedere un difensore, né di domandare la comunicazione degli indizj". Egli avrà comunque "per tutto il decorso della procedura il diritto illimitato di somministrare [in prima persona, ovviamente] tutti i mezzi di difesa che crederà opportuni a comprovare la sua giustificazione".

17 Vengono qui sintetizzate le osservazioni dedicate all'argomento in Dezza, 2003, 117–123.

18 Su alcuni aspetti di tali reazioni ci permettiamo di rinviare a: Dezza, 2001, CL–CLX; Dezza, 2002, CL–CLII.

Il parallelismo a volte letterale tra la disciplina della *Kriminalgerichtsordnung* e quella della *Franziskana* si ripete anche in ordine all'unica eccezione concessa all'esclusione della difesa tecnica, che riguarda, come abbiamo visto, il ricorso contro la sentenza di condanna. Come il § 196 della *Kriminalgerichtsordnung*, anche il § 465 del codice del 1803 prescrive infatti che in vista della stesura del ricorso al condannato si debba accordare, su sua richiesta, "l'assistenza di una persona onesta e intelligente", con la quale potrà conferire, ma solo (la diffidenza del codice giuseppino viene pienamente confermata) "alla presenza di una persona dell'ufficio criminale, ed in una lingua che sia dalla persona d'ufficio intesa".

V.

Dopo aver brevemente segnalato, nella normativa del 1803, non solo la persistenza ma anche i perfezionamenti tecnici delle opzioni assolutiste in tema di difesa tecnica fissate dalla precedente codificazione del 1787–1788, torniamo, in sede conclusiva, alla *Kriminalgerichtsordnung*, dedicando al testo procedurale giuseppino alcune brevi riflessioni di carattere generale.

Notiamo in primo luogo come il legislatore del 1788 mostri di essere perfettamente consapevole del carattere 'rivoluzionario' (un aggettivo che ben si adatta a molte tra le iniziative giuseppine) di una scelta come quella di eliminare totalmente la presenza dell'avvocato difensore nel processo penale. Tale programmatica e dogmatica consapevolezza traspare dalla stessa patente di promulgazione, nella quale l'unica allusione ai contenuti del codice riguarda (e non si tratta di un mero caso) proprio questo istituto. La nuova disciplina – afferma in prima persona Giuseppe II – ha infatti obiettivi ben precisi. Essa vuole che *"da una parte non rimangano impuniti li veri delinquenti, e che dall'altra i non colpevoli, resi per avventura sospetti dal concorso delle circostanze, non abbiano nulla a temere, e debbano anzi ritrovare nello stesso Giudice Criminale inquirente il necessario, ed il più zelante difensore della loro innocenza"*.

Questa esplicita dichiarazione di principio ci induce a rilevare, in secondo luogo, come l'esclusione della difesa tecnica costituisca il punto di arrivo di una lunga e lineare catena logica. Il punto di partenza di questa catena risiede nell'idea, propria dell'assolutismo illuminato asburgico (e giuseppino in particolare), dell'indiscutibile primato dello Stato,¹⁹ a sua volta affermato e garantito attraverso il primato della legge. Lo Stato ha precisi fini da conseguire, fini che in materia penale vengono individuati, secondo il citato § 82 e secondo la stessa Patente di promulgazione, nella comune sicurezza e tranquillità, raggiungibili mediante la salvaguardia dell'innocenza e il meritato castigo del reo. Questi fini vengono perseguiti attraverso lo strumento

¹⁹ Sarà sempre proficua, su questi argomenti, la rilettura di Tarello, 1976, 245–257, 367–369, 506–536. Sui medesimi temi si veda ora Cavanna, 2005, 253–335.

operativo costituito dai giudici, che divengono in tal modo, come osserva Adriano Cavanna, creature a tre teste, simultaneamente inquisitori, difensori e giudicanti (Cavanna, 2001, CXLI). Ma questi giudici *factotum* (anche questa definizione è mutuata da Adriano Cavanna) (Cavanna, 2001, CCXXXIX; Cavanna, 2005, 312–313) sono innanzitutto funzionari dello Stato. Essi non sono più i giudici onnivori della tradizione del tardo diritto comune, strutturalmente dotati di amplissimi poteri arbitrari e di una discrezionalità quasi assoluta (cfr., sul punto, Meccarelli, 1998). I giudici giuseppini sono magistrati burocratizzati, pilotati e sorvegliati in ogni loro movimento dallo Stato, che riesce a realizzare una parte cospicua di questa gigantesca e pianificata operazione di controllo da una parte attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, che viene progressivamente gerarchizzato e centralizzato,²⁰ e dall'altra – in sede di concreta amministrazione della giustizia – proprio grazie ai nuovi codici.

A questo presupposto per così dire ideologico e di carattere generale sembra poi coniugarsi, nel caso specifico dell'eliminazione della difesa tecnica, una marcata diffidenza verso il ceto degli avvocati (cfr. Cavanna, 2001, CCXL–CCXLI). Questo è il terzo elemento che intendiamo sottolineare: si tratta di una diffidenza non esplicitamente manifestata nella *Kriminalgerichtsordnung*, ma che risulta comunque assai diffusa all'epoca, segnatamente nell'ambiente delle "teste d'uovo" della codificazione giuseppina,²¹ provenienti in molti casi – sia detto per inciso – dai ranghi della magistratura. La convinzione che gli avvocati fossero di sostanziale intralcio a una retta e spedita amministrazione della giustizia aveva addirittura indotto Joseph von Sonnenfels a proporre che fosse lo Stato a stipendarli, riducendo in tal modo a funzionari governativi anche gli appartenenti alla classe forense (cfr. Cavanna, 2001, CCXL; cfr. inoltre Sprung, 1979, 29; Raponi, 1986, 151).

Del resto, pochi anni prima della *Kriminalgerichtsordnung* questa posizione antiavvocatesca si era già chiaramente manifestata a livello normativo in alcuni significativi passi della *Constitutio Criminalis Theresiana*.²² La *Nemesis Theresiana* (come veniva significativamente denominata dalla dottrina austriaca) vieta infatti, nel corso

20 Si veda, sul punto, la bibliografia segnalata in Cartuyvels, 1996, 250–251, nota 2.

21 La felice espressione è ripresa da Cassi, 1999, 16.

22 Della *Theresiana* si utilizza in questa occasione l'edizione ufficiale in lingua italiana: *Constitutio Criminalis Theresiana ovvero Costituzione Criminale di Sua Sacra Cesarea Regia Apostolica Maestà d'Ungheria, e Boemia &c. &c. M. Theresa Arciduchessa d'Austria &c.*, a Vienna, stampato presso Giovanni Tomaso nobile di Trattern, stampatore e libraro cesareo, regio, 1769. L'edizione porta la data del 1769, ma è stata con ogni probabilità realizzata nel 1773, dopo che l'imperatrice aveva sanzionato, il 31 dicembre 1772, la traduzione italiana da lei stessa ordinata con risoluzione del 13 aprile 1769. La *Theresiana* appare tanto trascurata (e vituperata) a livello storiografico quanto bisognosa di una più matura e attenta considerazione per il ruolo comunque fondamentale giocato, a sommosso avviso di chi scrive, nella fase di avvio della moderna codificazione penale. Assai risalente è il pur importante contributo di von Kwiatkowski, 1903. Sugli aspetti di maggiore arretratezza della *Theresiana* si soffermano, tra gli altri, Tarello, 1976, 257; Cartuyvels, 1996, 254–256, e Cavanna, 2005, 292–294. Cfr. inoltre, accanto ai contributi citati *supra*, nota 1, Ogris, 1982, 697–700, e Moos, 1968, 109.

dell'inquisizione, il ricorso a qualsiasi forma di difesa tecnica (parte I, art. XXXVI, § 5), e il motivo di tale divieto viene esplicitamente dichiarato, con il consueto stile didascalico proprio di questo controverso testo normativo. L'assistenza dell'avvocato è negata "posciacché più volte si è appreso per isperienza, che il [sic] malfaccenti furono per tal mezzo soltanto ammaestrati ne' sotterfugi, invigoriti a persistere pertinacemente sulla negativa, e così prematuramente messa in disordine tutta l'inquisizione".

Il pregiudizio antiavvocatesco di cui si diceva non avrebbe potuto essere espresso in modo più efficace. Il difensore è maestro nei sotterfugi, consiglia sempre ai "malfaccenti" di negare anche l'evidenza, impedisce una 'sana' confessione, e tutto ciò finisce per sbalestrare un'inquisizione destinata, se non disturbata, ad approdare a esiti sicuri. Dunque, è opportuno eliminare il male alla radice. La consolidazione del 1768 non spinge peraltro alle estreme conseguenze la diffidenza verso il ceto forense, e conserva in buona sostanza, pur attraverso il filtro costituito dall'autorizzazione del giudice, la *publicatio processus* e l'intervento della difesa tecnica al termine dell'*inquisitio* (parte I, art. XXXVI, §§ 10–11). L'ottica della *Theresiana* è dunque ancora quella della tradizione penalistica d'*Ancien Régime*, nel cui alveo il legislatore del 1768 si mantiene quando disegna la figura di un giudice ancora largamente dotato di *arbitrium* e di ampi poteri discrezionali.

Il salto di qualità, per così dire, si colloca allora negli anni in cui Giuseppe II prende le redini del governo della monarchia danubiana. Da questo momento le diffidenze antiavvocatesche passano in secondo piano, o per meglio dire vengono definitivamente inquadrate in una logica superiore, in grado di spingere alle estreme conseguenze quell'ideologia della supremazia dello Stato che costituisce il segno distintivo di tutto il decennio giuseppino. La tutela dei diritti dei singoli e la protezione degli interessi privati non vengono certo negate da tale ideologia – che si innesta pur sempre su una base illuminista – ma sono concepite come la necessaria conseguenza dell'efficienza e del buon funzionamento degli apparati pubblici.

La figura del giudice *factotum* e la scomparsa dell'avvocato difensore nel processo penale altro non rappresentano dunque, come osservato in precedenza, che la conseguenza ultima di quella rivoluzione assolutista destinata a condizionare per lungo tempo l'amministrazione della giustizia penale nei territori dell'Impero d'Austria (e dunque anche in porzioni consistenti della penisola italiana). E le conseguenze di tale rivoluzione si faranno sentire per almeno un sessantennio, fino a quando anche nella legislazione asburgica non si manifesteranno i sintomi di un'altra rivoluzione, quella liberale, che già da tempo aveva iniziato a investire gli assetti della giustizia penale nel resto d'Europa.²³

23 Il ritorno alla difesa tecnica nella amministrazione della giustizia penale asburgica viene sanzionato dapprima dal § 222 del Regolamento Provvisorio di Procedura Penale del 17 gennaio 1850 e in seguito, e in via definitiva, dai §§ 213–215 del Regolamento Generale di Procedura Penale del 29 luglio 1853.

PREPOVED TEHNIČNE OBRAMBE V ALLGEMEINE
KRIMINALGERICHTSORDNUNG (1788)

Ettore DEZZA

Univerza v Pavii, Oddelek za rimsko pravo, zgodovino in filozofijo prava,
IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65
e-mail: ettore.dezza@unipv.it

POVZETEK

Med vladavino vladarja Jožefa II. (1780–1790) je bila v Avstriji izdelana prva sodobna evropska kodifikacija kazenskega prava, ki je nadomestila kazenski zakonik Constitutio Criminalis Theresiana iz leta 1768. Nova kodifikacija je vsebovala kazenski kodeks Allgemeines Gesetz uber Verbrechen und derselben Bestrafung iz leta 1787 in procesni kodeks Allgemeine Kriminalgerichtsordnung iz leta 1788. Pravno zgodovinsko je Allgemeine Kriminalgerichtsordnung po krivici spregledalo kljub dejstvu, da zelo natančno opisuje značilni pravdni model razsvetljenega absolutizma. V tem modelu so prisotne izbire garantističnega tipa, pogojene in pogosto nevtralizirane s togim etatizmom, značilnim za habsburško pravno prakso s konca 18. stoletja, ki je svoj vrh doživela v Strafgesetzbuch uber Verbrechen und schwere Polizeiiübertretungen iz leta 1803. Med ključnimi točkami Allgemeine Kriminalrechtsordnung si pozornost še posebej zasluži prepoved tehnične obrambe, saj izkazuje značilne ideološke predpostavke kazenske kodifikacije iz časa Jožefa II. V praksi prepoved tehnične obrambe (ki ga je Strafgesetzbuch potrdil leta 1803) ne temelji samo na tradicionalnem odvetniškem zadržku – tega je poznal tudi zakonik Constitutio Criminalis Theresiana, ki pa ni programsko izključeval prisotnosti obrambnega odvetnika. Dejansko je stroga prepoved tehnične obrambe, uzakonjena leta 1788, logična posledica nekaterih temeljnih idej razsvetljenega absolutizma, natančneje: prvič, ideje, da je varovanje pravic posameznika posredna, vendar nujna posledica učinkovitosti javnih ustanov; drugič, ideje, da se prvenstvo države in njenih institucij kot varuhinj kaže preko prevlade prava. Na kazenskem področju ima država nalogo, da s preganjanjem kriminala in ščitjenjem nedolžnosti skrbi za varnost države in mir posameznikov. Operativno sredstvo za uresničevanje teh ciljev javnega interesa predstavljajo sodniki, državni uradniki, ki so povsem podrejeni zakonu in zadalženi ne le za to, da kazensko preganjajo prestopnika in izrekajo končno obsodbo, temveč tudi, da ščitijo nedolžnega. Zaradi koncentracije vseh teh treh idej (obtožba, obramba, obsodba) v sodniku birokratu je zatekanje k odvetniku odveč, še posebej v formalnem smislu, zato postane tehnična obramba eksplicitno prepovedana, kar traja vse do liberalnih reform v sredini 19. stoletja.

Ključne besede: kazenski proces, tehnična obramba, kazenski sodnik, razsvetljeni absolutizem, Avstrija, 18. stoletje

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosio, S., De Zan, P. (2001):** Le edizioni del Codice Generale de' Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, LXIX–LXXV.
- Bussi, L. (2003):** Fra unione personale e Stato sovranazionale. Contributo alla storia della formazione dell'Impero d'Austria. Milano, Giuffrè.
- Caroni, P. (1998):** Saggi sulla storia della codificazione. Milano, Giuffrè.
- Cartuyvels, Y. (1996):** D'où vient le code pénal? Une approche généalogique des premiers codes pénaux absolutistes au XVIII^e siècle. Paris – Bruxelles, De Boeck – Wesmael.
- Cassi, A. A. (1999):** Il "bravo funzionario" asburgico tra absolutismus e aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726–1800). Milano, Giuffrè.
- Cattaneo, M. A. (1982):** Beccaria e Sonnenfels. L'abolizione della tortura nell'età teresiana. In: De Maddalena, A., Rotelli, E., Barbarisi, G. (eds.): *Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, II. Cultura e società*. Bologna, Il Mulino, 143–155.
- Cavanna, A. (1975):** La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde. Milano, Giuffrè.
- Cavanna, A. (1982):** La codificazione del diritto nella Lombardia Austriaca. In: De Maddalena, A., Rotelli, E., Barbarisi, G. (eds.): *Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, III. Istituzioni e società*. Bologna, Il Mulino, 611–657.
- Cavanna, A. (2001):** Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, CCXIX–CCLXV.
- Cavanna, A. (2005):** Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, II. Milano, Giuffrè.
- Conrad, H. (1963):** Zu den geistigen Grundlagen der Strafrechtsreform Josephs II. (1780–1788). In: *Festschrift für Hellmuth von Weber zum 70. Geburtstag*. Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 56–73.
- Dezza, E. (2000):** Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812). Torino, Giappichelli.
- Dezza, E. (2001):** L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, CLV–CLXXXIII.
- Dezza, E. (2002):** Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773–1829). In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice dei Delitti e delle Pene per Regno d'Italia (1811)*. Padova, Cedam, CCXLIX–CCLXXIX.

- Dezza, E. (2003):** L'avvocato nella storia del processo penale. In: Alpa, G., Danovi, R. (eds.): Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura. Bologna, Il Mulino, 111–134.
- Dezza, E. (2004):** Modello inquisitorio, modello accusatorio e ruolo della vittima nel processo penale: alcune riflessioni preliminari in prospettiva storica. *Acta Histriae*, 12, 1. Koper, 1–10.
- Di Simone, M. R. (1999):** Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità. Torino, Giappichelli.
- Dölemeyer, B. (1987):** Joseph Ritter von Azzoni. In: Brauner, W. (ed.): Juristen in Österreich 1200–1980. Wien, Orac, 73–77.
- Giarda, A. (1980):** "Persistendo l reo nella negativa". Milano, Giuffrè.
- Glaser, J. (1858):** Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht. Wien, Sendler & Co.
- Gleispach, W. (1924):** Das Österreichische Strafverfahren. Wien, Holder – Pichler – Tempsky.
- Grevi, V. (1972):** Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale. Milano, Giuffrè.
- Hartl, F. (1973):** Das Wiener Kriminalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen Revolution. Wien – Köln – Graz, Böhlau Verlag.
- Hartl, F. (1996):** Grundlinien der österreichischen Strafrechtsgeschichte bis zur Revolution von 1848. In: Ogris, W., Máthé, G.: Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtsgeschichte im XIX–XX. Jahrhundert. Budapest, Unio.
- Hoegel, H. (1904):** Übersicht der Geschichte des österreichischen Strafrechts. In: Hoegel, H.: Geschichte des österreichischen Strafrechts in Verbindung mit einer Erläuterung seiner grundsätzlichen Bestimmungen, I. Wien, Manz Verlag.
- Kleinheyer, G., Schröder, J. (eds.) (1976):** Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft. Karlsruhe – Heidelberg, Müller.
- Kocher, G. (1987):** Franz Georg Ritter von Keess. In: Brauner, W. (ed.): Juristen in Österreich 1200–1980. Wien, Orac, 93–97.
- von Kwiatkowski, E. (1903):** Die Constitutio Criminalis Theresiana. Ein Beitrag zur Theresianischen Reichs- und Rechtsgeschichte. Innsbruck, Wagner Verlag.
- Luschin von Ebengreuth, A. (1895):** Österreichische Reichsgeschichte. Bamberg, C. C. Buchner Verlag.
- Marchetti, P. (1994):** Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna. Milano, Giuffrè.
- Marocco, G. (1818):** Difese criminali dell'Avvocato Giuseppe Marocco di Milano ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica criminale. Milano, Ferrario.

- Marocco, G. (1851–1852²):** Difese criminali. Milano, Borroni e Scotti.
- Meccarelli, M. (1998):** Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune. Milano, Giuffrè.
- Moos, R. (1968):** Der Verbrechensbegriff in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. Sinn- und Strukturwandel. Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag.
- Ogris, W. (1975):** Die Rechtsentwicklung in Österreich 1848–1918. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Ogris, W. (1982):** Diritto e amministrazione della giustizia durante il regno di Maria Teresa. In: De Maddalena, A., Rotelli, E., Barbarisi, G. (eds.): Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, III. Istituzioni e società. Bologna, Il Mulino, 697–700.
- Ogris, W. (1990a):** Joseph von Sonnenfels als Rechtsreformer. In: Staatswerdung und Bürokratie. Symposium der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. Wien, VWGÖ, 99–110.
- Ogris, W. (1990b):** Joseph von Sonnenfels und die Entwicklung des österreichischen Strafrechts. In: Berlinguer, L., Colao, F. (eds.): La "Lepoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, 10. Illuminismo e dottrine penali. Milano, Giuffrè, 459–482.
- Ogris, W., Máthé, G. (1996):** Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Strafrechtskodifikation im XIX–XX. Jahrhundert. Budapest, Unio.
- Raponi, N. (1986):** Il Regno Lombardo-Veneto (1815–1859/66). In: Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della destra. Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento, 91–164.
- Rebuffa, G. (1982):** Scienza del governo e problema penale nell'opera di Joseph von Sonnenfels. In: De Maddalena, A., Rotelli, E., Barbarisi, G. (eds.): Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, II. Cultura e società. Bologna, Il Mulino, 957–967.
- Reinalter, H. (1988):** Joseph von Sonnenfels. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Salmonowicz, S. (1966):** Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przelomu XVIII–XIX w. Torun, TNT.
- Schmidt, E. (1995):** Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sprung, R. (1979):** Le basi del diritto processuale civile austriaco. Rivista di diritto processuale, XXXIV, 24–39.
- Tarello, G. (1976):** Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I. Assolutismo e codificazione del diritto. Bologna, Il Mulino.
- Tschigg, S. (2001):** La formazione del codice penale austriaco del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): Codice Penale Universale Austriaco (1803). Padova, Cedam, LI–LXVII.

- Vinciguerra, S. (ed.) (2001):** Codice Penale Universale Austriaco (1803). Padova, Cedam.
- Vinciguerra, S. (ed.) (2002):** Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d'Italia (1811). Padova, Cedam.
- Wahlberg, W. E. (1875–1882):** Die Revision der Theresiana und die Genesis des Josephinischen Strafgesetzbuches. In: Gesammelte kleinere Schriften und Bruchstücke über Strafrecht, Strafprozess, Gefängnissskunde, Literatur und Dogmengeschichte der Rechtslehre in Österreich. Wien, Hölder, III, 1–17.
- von Zeiller, F. (1810–1811):** Vorbereitung zur neuesten österreichischen Gesetzkunde im Straf- und Civil-Justizsache. Wien – Triest, Geistinger.
- von Zeiller, F. (1833):** Introduzione alla nuova legislazione austriaca. Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata anche nel Regno Lombardo-Veneto, XXI–XXII.